



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

ARCHIVIO ANNO 1943

Categoria VIII Classe 5^a Fascicolo 8

Armadio 9-9 Faldone 310

Fascicolo 1455

Oggetto: LEGGI SUGLA DISCIPLINA DEI CITTADINI IN TEMPO DI GUERRA

Documenti componenti il fascicolo

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA



PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611.

**Testo unico delle leggi sulla disciplina
dei cittadini in tempo di guerra.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612.

**Regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi sulla disciplina dei cit-
tadini in tempo di guerra.**

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611.

Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 20 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 12 della legge 16 dicembre 1941-XX, numero 1611, recante disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento Italiano dell'Egeo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sotto tale data sono abrogati nel Regno:

la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, che integra l'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461;

la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;

il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, che reca modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461;

nonchè ogni altra disposizione comunque contraria o incompatibile con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, relativo alla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e successive modificazioni; della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

Fino a quando non saranno emanati i decreti Reali previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente continueranno ad aver vigore, nei territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI —
CIANO — TERUZZI — GRANDI —
DI REVEL — BOTTAI — HOST
VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 78. — MANCINI

Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra

CAPO I.

DEL SERVIZIO DEL LAVORO.

Art. 1.

Obbligo del servizio del lavoro.

In caso di guerra, in relazione a quanto dispone la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, sono sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacità tecnica o professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti.

Durante la prestazione, a qualsiasi titolo, del servizio militare, è sospeso l'obbligo del servizio del lavoro; detto obbligo risorge quando il militare sia inviato in licenza per essere destinato al servizio del lavoro. In tal caso, al detto militare si applicano tutte le disposizioni riflettenti i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro e non gli è concesso di rinunciare alla licenza.

Agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato è equiparata a quella di militare.

Art. 2.

Compiti del servizio del lavoro.

Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attività comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo art. 9.

Art. 3.

Dispensa dal servizio del lavoro.

Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite dalle leggi, sono dispensati dal servizio del lavoro i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per le missioni e gli appartenenti ad ordini religiosi, a meno che già appartengano o dipendano da enti mobilitati ai sensi del seguente art. 9.

Possono essere dispensati dalla precettazione del servizio del lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia, ovvero in condizione di salute tali da avere bisogno di speciali cure e sino a quando durino tali condizioni.

Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Non idoneità al servizio del lavoro.

I cittadini, i quali ritengano di non essere idonei fisicamente o professionalmente al servizio del lavoro al quale sono stati destinati, possono chiedere di essere sottoposti ai necessari accertamenti per l'assegnazione ad altro servizio al quale si ritengano più adatti oppure per ottenere la dispensa temporanea o definitiva dal servizio del lavoro.

Art. 5.

Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera ai sensi dell'art. 2 del presente testo unico.

Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini che prestano servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per il servizio del lavoro ai termini del successivo art. 9 e che abbiano ricevuto la comunicazione indicata nell'art. 10.

Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.

Art. 6.

Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge

2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico.

Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrono di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attività professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.

Art. 7.

Chiamata per il servizio del lavoro.

La chiamata dei cittadini per il servizio del lavoro è fatta per precetto personale o per manifesto.

Art. 8.

Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Il cittadino cessa dalla condizione di mobilitato per il servizio del lavoro:

a) per smobilitazione dell'ente da cui dipende, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 5;

b) per licenziamento;

c) per accoglimento di richiesta da esso avanzata.

Sulla proposta di licenziamento o sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro decide l'organo di assegnazione, sentita l'Amministrazione che esercita la vigilanza sul funzionamento dell'ente. Tuttavia, ove ricorrano motivi disciplinari, di gravità tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, il licenziamento può essere deciso ed attuato direttamente dall'ente presso il quale il mobilitato presta servizio.

Nei riguardi dei cittadini mobilitati per il servizio del lavoro presso il Partito Nazionale Fascista e le Amministrazioni statali, la facoltà di procedere al licenziamento e di decidere sulla richiesta di cessazione dal servizio del lavoro spetta all'Amministrazione interessata; nei riguardi dei dipendenti degli stabilimenti ausiliari, la facoltà suddetta spetta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro.

La mobilitazione per il servizio del lavoro delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti e delle imprese, indicati nell'art. 2, è ordinata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati e della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni.

Sono eccettuati gli stabilimenti privati di produzione per la guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del lavoro per effetto del decreto del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari.

La mobilitazione per il servizio del lavoro può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.

Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o del Sottosegretario di Stato per le fabri-

cazioni di guerra, deve essere indicato il giorno a partire dal quale decorrono per l'ente o stabilimento gli effetti della mobilitazione per il servizio del lavoro.

Art. 10.

Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.

Il dirigente o comunque chi è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte.

La comunicazione è fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.

Art. 11.

Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari.

Agli enti indicati nell'art. 2, mobilitati per il servizio del lavoro, possono essere imposte, dall'Amministrazione alla cui vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni.

Art. 12.

Smobilitazione degli enti.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in qualsiasi momento, ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti.

La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece, con la revoca, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarietà.

La smobilitazione può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.

Nel decreto di smobilitazione o nella revoca del decreto di ausiliarietà deve essere indicata la data di smobilitazione dell'ente o stabilimento.

Art. 13.

Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.

Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione, di cui agli articoli 9 e 14 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonché le imprese e gli enti per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio alle armi.

Il regolamento determina le persone, appartenenti alle pubbliche amministrazioni, ai pubblici servizi, agli enti e imprese, cui incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione e dà le modalità per la compilazione.

Art. 14.

Autorità preposte al servizio del lavoro.

Sono preposti al servizio del lavoro:

a) il Partito Nazionale Fascista;

b) il Ministero delle corporazioni.

Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.

Il Ministero delle corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro.

Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.

Art. 15.

Organi del servizio del lavoro.

Sono organi del Partito Nazionale Fascista, per il servizio del lavoro: il Centro nazionale del servizio del lavoro, i Centri federali del servizio del lavoro, i Centri di censimento del servizio del lavoro.

Sono organi periferici del Ministero delle corporazioni, per il servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 16.

Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Province, dei Comuni, del Governatore di Roma e degli enti pubblici a carattere nazionale, l'assegnazione e la chiamata in servizio del lavoro presso altri enti sono disposte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione centrale competente, salvo per quanto riguarda il personale dipendente da Amministrazioni ferroviarie, per il quale i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 17.

Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro dei cittadini in servizio scolastico.

Nei riguardi dei cittadini in servizio scolastico, la assegnazione ai corsi di addestramento e la chiamata in servizio del lavoro, disposte nel corso dell'anno scolastico, sono effettuate d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, tenendo conto delle esigenze della scuola.

Art. 18.

Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.

I provvedimenti relativi al movimento, per il servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presi-

denti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretario predetto.

Art. 19.

Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.

Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare.

Art. 20.

Chiamate di controllo.

Il Partito Nazionale Fascista, attraverso i propri organi del servizio del lavoro, può disporre, in qualsiasi momento, chiamate di controllo dei cittadini soggetti al servizio del lavoro.

Art. 21.

Corsi di addestramento.

I cittadini soggetti al servizio del lavoro hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento cui sono assegnati.

Art. 22.

Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.

Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 23.

Mancata presentazione alle chiamate di controllo.

Chiunque non ottempera, senza giusto motivo, alle chiamate di controllo disposte a' sensi dell'art. 20 è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 24.

Sottrazione agli obblighi di addestramento.

Chiunque, essendo assegnato a frequentare i corsi di addestramento previsti dall'art. 21, non ottempera agli obblighi inerenti a tale assegnazione, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 25.

Mancata presentazione in servizio.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 26.

Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.

Art. 27.

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attività, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a quattro anni.

Se dal fatto deriva grave danno, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso a danno di pubbliche amministrazioni, enti, servizi o imprese mobilitati a' sensi dell'art. 9, la pena è della reclusione fino a cinque anni nel caso previsto dal primo comma, e della reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma.

Art. 28.

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Art. 29.

Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.

Chiunque, incaricato della tenuta del piano di mobilitazione previsto dall'art. 13, omette di redigerlo o di tenerlo aggiornato, è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Art. 30.

Omissa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.

Il dirigente o chi comunque è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non è stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Art. 31.

Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.

Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, impiega l'esentato dal servizio militare per servizio del lavoro, in mansioni diverse da quelle che hanno determinato tale esenzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 32.

Violazioni di disposizioni dell'autorità statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, impresa o stabilimento mobilitato a' sensi dell'art. 9, il quale:

a) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dall'autorità statale che ha provocato la mobilitazione per il servizio del lavoro dell'ente, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;

b) presenta all'autorità competente domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore o diversa da quella necessaria e sufficiente;

c) aliena le materie o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

d) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva;

e) procede senza autorizzazione dell'autorità predetta, o del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e successive modificazioni, a trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari esistenti in tali stabilimenti.

Se i fatti previsti dalle lettere b) e c) sono commessi dai dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi da quelli sopraindicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni.

Art. 33.

Violazioni di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.

I dirigenti degli enti indicati nell'art. 11, che contravvengono alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.

Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorità competente o dai dirigenti responsabili.

Art. 34.

Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorità preposte al servizio del lavoro.

Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorità che ha la vigilanza sugli enti mobilitati a' sensi dell'art. 9, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico può essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.

Art. 35.

Circostanza aggravante per il concorso di pena.

Se il fatto costituente reato a norma del presente testo unico è commesso previo accordo tra due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 36.

Limiti di applicazione.

Le disposizioni degli articoli 26, 27 e 32 non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.

Art. 37.

Giudice competente.

La cognizione dei reati preveduti dal presente testo unico, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo comma, che sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, appartiene ai tribunali militari. Se trattasi di reati commessi da minori degli anni diciotto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 38.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate a' sensi dell'art. 9, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

L'autorità competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorità superiore cui spetta eventualmente il potere di infliggere la più grave punizione.

Art. 39.

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, è soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, è sostituita la multa sino a lire cinquemila.

Art. 40.

Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti.

Per il personale dipendente dagli enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti mobilitati per il servizio del lavoro, le sanzioni previste dai rispettivi regolamenti o contratti collettivi di lavoro, per infrazioni disciplinari commesse in servizio o fuori servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi, e, se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

Qualora i regolamenti manchino o non dispongano, il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o la Commissione Suprema di difesa se la proposta è partita da quest'ultima, provvede, d'intesa con il Ministro per le corporazioni, alla emanazione di apposite norme disciplinari, da valere per il periodo della mobilitazione.

Qualora manchino i contratti collettivi di lavoro, provvede alla emanazione delle norme, di cui al precedente comma, il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro che ha promosso la mobilitazione dell'ente, servizio, impresa o stabilimento, o con la Commissione Suprema di difesa se la proposta è partita da quest'ultima, sentite le associazioni sindacali di categoria.

Art. 41.

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di età non inferiore ai sedici anni, sono soggetti, d'ordine della autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare.

Art. 42.

Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro.

Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato per il servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40, si applica la multa fino a lire mille.

Art. 43.

Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.

L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento a' sensi dell'articolo 9, o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, può, per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravità della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
- c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
- d) allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento.

Al posto della persona sostituita, l'autorità che emette il provvedimento può nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarità della produzione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 44.

Precedenti denominazioni.

Le locuzioni « mobilitazione civile », « servizio civile », « ente civilmente mobilitato » e « mobilitato civile », contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: « mobilitazione per il servizio del lavoro », « servizio del lavoro », « ente mobilitato per il servizio del lavoro » e « mobilitato per il servizio del lavoro ».

MUSSOLINI
VIDUSSONI
RICCI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sotto tale data è abrogato il regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI —
GRANDI — DI REVEL — BOTTAI —
HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 77. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra

CAPO I

DEL SERVIZIO DEL LAVORO IN GENERALE

Art. 1.

Autorità preposte al servizio del lavoro.

Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni predispongono ed eseguono, con la collaborazione del Ministero dell'interno, le operazioni del servizio del lavoro, di rispettiva competenza, in relazione alle esigenze nazionali e provinciali, stabilendo d'intesa il necessario coordinamento.

Art. 2.

Definizioni.

Sotto la denominazione di « enti » si intendono, nel presente regolamento, le pubbliche amministrazioni, i pubblici servizi, le imprese, gli enti e le attività indicati nell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611.

Sotto la denominazione di « testo unico » si intende, nel presente regolamento, il testo unico indicato nel comma precedente.

Art. 3.

Luogo del censimento e del servizio del lavoro.

I cittadini obbligati al servizio del lavoro sono censiti nel luogo di residenza.

Il servizio del lavoro è di regola prestato nel luogo di residenza, ma può essere prestato altrove.

Art. 4.

Cittadini occupati professionalmente o in servizio del lavoro.

L'appartenenza ad enti che non siano mobilitati a' sensi dell'art. 9 del testo unico, non dispensa dall'obbligo del servizio del lavoro.

Il personale in servizio del lavoro, anche presso enti mobilitati a' sensi del citato art. 9, può essere trasferito ad altro ente con le stesse modalità indicate nel successivo art. 38.

Art. 5.

Volontari.

Si intendono volontari, agli effetti dell'art. 6 del testo unico, i cittadini che, non obbligati per legge al servizio del lavoro, o che, obbligati e non ancora mobilitati per il servizio stesso, chiedono di prestare tale servizio.

Essi devono presentare domanda in carta semplice ai rispettivi centri federali o centri di censimento.

Art. 6.

Vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro.

La vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro è esercitata dalle Amministrazioni statali, dalle quali dipendono, o sono comunque controllati, gli enti presso cui prestano servizio i mobilitati suddetti.

Art. 7.

Stabilimenti destinati a divenire ausiliari.

Sono considerati ad ogni effetto stabilimenti destinati a divenire ausiliari quelli che siano stati dichiarati tali dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La dichiarazione indicata nel comma precedente è notificata ai singoli stabilimenti, e gli effetti ne decorrono dal momento dell'avvenuta notificazione.

Art. 8.

Comunicazioni degli Uffici di collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono comunicare ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e ai centri federali i nominativi dei cittadini avviati al lavoro presso enti che siano mobilitati a' sensi dell'art. 9 del testo unico.

La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro.

CAPO II

DELLA MOBILITAZIONE DEGLI ENTI
PER IL SERVIZIO DEL LAVORO

Art. 9.

Pubblicazione dei decreti di mobilitazione.

I decreti di mobilitazione degli enti, di cui all'art. 9, 1° comma, del testo unico, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo, che, per speciali ragioni, si ritenga di ometterne la pubblicazione.

Art. 10.

Comunicazione e decorrenza dei provvedimenti di mobilitazione.

La comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente, al personale che ne fa parte, è fatta mediante affissione di apposito ordine di servizio, nel quale sono indicati gli estremi e la decorrenza del provvedimento.

L'ordine di servizio deve restare affisso finchè dura la mobilitazione dell'ente.

Se ricorrono speciali motivi, la comunicazione del provvedimento è fatta dando visione dell'ordine di servizio agli interessati, i quali lo firmano per presa conoscenza.

Art. 11.

Persone obbligate alla tenuta del piano di mobilitazione.

A' sensi del 2° comma dell'art. 13 del testo unico, hanno l'obbligo di redigere e di tenere aggiornato il piano di mobilitazione:

a) per le Amministrazioni statali e per gli Enti ausiliari dello Stato, il capo dell'Amministrazione o il funzionario da lui appositamente delegato; ove esista l'Ufficio di mobilitazione per il servizio del lavoro, istituito a' sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, il capo di detto Ufficio;

b) per gli altri enti, il dirigente o persona da lui appositamente delegata; la delega è sottoposta all'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 12.

Contenuto del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione determina:

a) l'organizzazione dei servizi e del personale che deve essere assunto in caso di mobilitazione;

b) l'indicazione nominativa o numerica del personale proposto per l'esenzione dal richiamo alle armi;

c) l'indicazione nominativa o numerica del personale assegnato in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi e maggiori bisogni.

Nel piano deve essere indicato il nome della persona incaricata, a' termini dell'articolo precedente, di redigerlo e di tenerlo aggiornato.

Art. 13.

Approvazione del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità da cui l'ente compilatore dipende gerarchicamente o alla cui vigilanza è comunque soggetto.

Art. 14.

Revisione annuale del piano di mobilitazione.

Il piano di mobilitazione deve essere aggiornato in dipendenza delle eventuali modificazioni verificatesi nelle esigenze del servizio o di eventuali modificazioni nella situazione del personale, compreso quello da precettare.

In ogni caso, nel mese di gennaio di ogni anno, i piani di mobilitazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Indicazione del personale occorrente alle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della preparazione del piano di mobilitazione delle pubbliche amministrazioni, il personale, di cui alla lettera c) dell'art. 12, deve essere scelto fra gli appartenenti ad una delle categorie sottoindicate e secondo l'ordine seguente:

a) pensionati già in servizio presso la stessa amministrazione;

b) pensionati già in servizio presso altre amministrazioni;

c) altri cittadini che abbiano speciale attitudine a disimpegnare il particolare servizio.

Art. 16.

Attuazione del piano di mobilitazione.

L'attuazione totale o parziale del piano di mobilitazione ha luogo:

a) per effetto della mobilitazione dell'ente;

b) per determinazione dell'autorità di cui all'articolo 13, quando l'ente non è mobilitato.

CAPO III

DEL CENSIMENTO DEI CITTADINI

Art. 17.

Centri federali e centri di censimento del servizio del lavoro.

Presso ogni Federazione provinciale dei Fasci di combattimento è costituito un centro federale del servizio del lavoro.

I centri di censimento del servizio del lavoro sono costituiti in ogni comune presso il Fascio di combattimento e dipendono dai rispettivi centri federali. Essi provvedono al censimento dei cittadini, avvalendosi del materiale anagrafico fornito dai comuni e concernente i cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.

Art. 18.

Comandante e vice comandante del centro federale e del centro di censimento.

Ad ogni centro federale del servizio del lavoro è preposto un comandante federale, che è il segretario federale.

Il comandante del centro federale è coadiuvato da un vice comandante, nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il vice comandante sostituisce il comandante in caso di impedimento o di assenza.

Ad ogni centro di censimento è preposto un comandante che è il segretario del Fascio di combattimento. Egli nomina il vice comandante del centro di censimento, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 19.

Liste di censimento.

Ai fini del censimento dei cittadini obbligati per legge al servizio del lavoro, gli uffici anagrafici dei comuni iscrivono in apposite liste, distinte per unità maschili e femminili e corredate delle relative indicazioni, i cittadini che entro l'anno compiono il 14° anno di età.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i comuni rimettono le liste ai rispettivi centri di censimento del servizio del lavoro, che le completano con le indicazioni di loro competenza.

L'originale delle liste così completate è conservato presso i centri di censimento, che ne redigono copia e la inviano al competente centro federale allegandovi i documenti presentati dai cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro.

I centri federali provvedono ad inserire in tali liste le indicazioni di loro competenza.

Art. 20.

Variazioni alle liste di censimento.

I comuni inviano mensilmente al locale centro di censimento le variazioni dello stato di famiglia e di residenza dei cittadini censiti. I centri di censimento trasmettono al centro federale del servizio del lavoro tali variazioni conservandone copia.

Art. 21.

Comunicazione su l'attitudine al servizio del lavoro.

I cittadini che non esercitano una professione o un mestiere devono comunicare, a richiesta dei centri federali e dei centri di censimento, tutti i dati necessari a stabilire la loro attitudine ad uno specifico impiego di servizio del lavoro.

Per i cittadini in servizio scolastico i dati di cui sopra sono forniti dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 22.

Accertamento di qualifica e di attitudine professionali.

I centri di censimento accertano la qualifica e l'attitudine dei cittadini al servizio del lavoro a mezzo dei dati forniti dagli uffici anagrafici comunali a' sensi dell'art. 19 e dagli interessati.

I centri federali stabiliscono l'idoneità dei cittadini al servizio del lavoro, sia attraverso i dati suddetti, sia avvalendosi delle informazioni assunte dalle associazioni sindacali e da altri uffici ed enti pubblici.

Art. 23.

Elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese agricole, industriali, commerciali, bancarie e assicuratrici, comunque costituite, nonchè i liberi esercitanti un'arte o una professione, devono inviare ai rispettivi centri federali del servizio del lavoro, entro due mesi dall'inizio della loro attività, l'elenco del personale dipendente, distinto per classi e per elementi maschili e femminili, con l'indicazione della qualifica professionale per ciascuno degli elementi stessi.

Negli elenchi devono essere compresi i titolari dell'impresa e i componenti degli organi direttivi della stessa o dell'ente pubblico, nonchè, per le cooperative di lavoro, anche di fatto, i nominativi dei soci.

I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, con apposito modulo e distintamente per ogni pubblica amministrazione, ente, impresa o studio professionale, i seguenti dati numerici riassuntivi:

a) personale maschile, distinto per classi;

b) personale femminile;

c) qualifiche professionali, per ciascuno degli elementi di cui alle precedenti lettere.

Art. 24.

Varianti agli elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese di cui al precedente articolo, nonchè i liberi esercitanti un'arte o una professione, devono comunicare, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le variazioni agli elenchi del personale dipendente.

I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, il riassunto numerico delle variazioni suddette.

Art. 25.

Comunicazioni relative ai corsi di addestramento.

Gli enti che istituiscono corsi di addestramento professionale devono comunicare ai centri federali del servizio del lavoro, all'inizio dei corsi, l'elenco nominativo del personale estraneo all'ente stesso iscritto a tali corsi.

Al termine del corso, devono comunicare i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 26.

Elenchi di categorie.

I centri federali del servizio del lavoro provvedono alla compilazione di separati elenchi per i cittadini obbligati a tale servizio, in base all'attività professionale

da questi esercitata o per la quale si sono dichiarati o sono stati comunque riconosciuti idonei. Tali elenchi comprendono le seguenti attività:

- 1) attività interessanti le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle da comprendersi negli elenchi di cui ai numeri successivi;
- 2) attività agricole;
- 3) attività industriali;
- 4) attività commerciali;
- 5) attività dei trasporti e delle comunicazioni;
- 6) attività del credito e dell'assicurazione;
- 7) attività concorrenti all'assistenza civile;
- 8) attività concorrenti alla difesa del territorio.

CAPO IV

DELLA DISPENSA DAL SERVIZIO DEL LAVORO, DELL'INIZIO E DELLA CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOBILITATO PER IL SERVIZIO DEL LAVORO.

Art. 27.

Modalità per la dispensa dal servizio del lavoro.

I cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro devono esibire ai competenti centri di censimento i relativi documenti attestanti le loro speciali condizioni.

Nel caso che la dispensa venga richiesta per non idoneità fisica, temporanea o permanente, questa deve risultare da un certificato in carta libera, rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Il certificato può anche essere rilasciato da un medico di fiducia dell'interessato, ma, in tal caso, deve essere vistato dall'ufficiale sanitario.

I centri federali del servizio del lavoro ed i centri di censimento possono disporre appositi accertamenti sanitari di controllo.

I centri federali, a seguito di tali accertamenti, tengono disponibili, se del caso, i suddetti cittadini per altri servizi per i quali risultino fisicamente più idonei.

Le dispense sono concesse dai competenti centri federali del servizio del lavoro.

Art. 28.

Spese di viaggio e trasferta per i cittadini sottoposti ad accertamenti sanitari.

Gli accertamenti sanitari di controllo previsti nell'articolo precedente sono, di regola, eseguiti nel comune di residenza della persona da visitare.

Se gli accertamenti devono aver luogo in un comune diverso, è corrisposto il trattamento previsto per i testimoni in base alla tariffa giudiziaria.

La relativa spesa è a carico del competente centro federale del servizio del lavoro.

Art. 29.

Inizio della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

Fermo il disposto del comma secondo e terzo dell'art. 5 del testo unico, la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro ha inizio dal giorno della consegna del precetto personale, o, se la chiamata è fatta per manifesto, dal giorno in esso stabilito per la presentazione.

Art. 30.

Sospensione o cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.

L'ente che procede al licenziamento del mobilitato per il servizio del lavoro, per motivi disciplinari a' sensi dell'art. 8 del testo unico, deve darne immediata notizia all'organo di assegnazione. Amaloga comunicazione deve essere effettuata dal Partito Nazionale Fascista, dalle Amministrazioni statali e dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico.

Art. 31.

Arruolamento volontario nelle Forze armate.

Il cittadino mobilitato per il servizio del lavoro, qualora intenda assumere servizio volontario in una delle Forze armate dello Stato, deve darne preventiva comunicazione all'ente presso il quale presta servizio del lavoro.

L'ente suindicato trasmette la comunicazione all'autorità da cui esso dipende agli effetti del servizio del lavoro, affinché questa possa presentare le sue eventuali opposizioni all'Amministrazione militare interessata.

Nel caso in cui quest'ultima non rinunci al servizio militare volontario del cittadino, ne avvisa l'autorità che ha fatto opposizione, per la tempestiva sostituzione del cittadino nel servizio del lavoro.

CAPO V

DELLE CHIAMATE DI CONTROLLO E DELL'ADDESTRAMENTO DEI CITTADINI

Art. 32.

Chiamate di controllo.

Le chiamate di controllo, previste dall'art. 20 del testo unico, sono disposte dal Centro nazionale ed attribuite ai suoi dipendenti organi.

Le chiamate sono ordinate con manifesto o con invito personale. Esse debbono aver luogo nel comune di residenza e, per quanto possibile, in giorni festivi o in ore serali, e comunque in modo da non turbare l'andamento del lavoro a cui sono addetti i cittadini invitati.

Il manifesto e gli inviti personali sono redatti su apposito modulo.

I cittadini che vengono chiamati per controllo non hanno diritto ad alcun assegno o indennità.

Art. 33.

Addestramento.

L'addestramento ha lo scopo di rendere atti ai compiti del servizio del lavoro i cittadini che non abbiano una specifica attitudine d'impiego o che chiedano di prestare un servizio per il quale dichiarino di avere una generica attitudine. A tal fine si istituiscono dei corsi di addestramento tenendo conto anche delle segnalazioni di prevedibili fabbisogni degli enti interessati.

I corsi hanno carattere prevalentemente pratico e, ove occorra, comprendono anche un periodo di applicazione da compiersi, possibilmente, sul posto di lavoro.

Art. 34.

Organizzazione dei corsi di addestramento.

Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 290, sull'istituzione e funzionamento dei corsi di addestramento professionale, il Centro nazionale provvede, a mezzo dei centri federali, all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi di addestramento per il servizio del lavoro.

L'addestramento dei cittadini dai 14 ai 21 anni viene eseguito avvalendosi dei centri del lavoro giovanile della Gioventù italiana del Littorio.

L'addestramento degli altri cittadini viene eseguito con la collaborazione dei Regi provveditorati agli studi, dei comandi di difesa territoriale, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di istruzione professionale. Può essere richiesta anche la collaborazione di imprese industriali ed agrarie che abbiano, o siano in grado di istituire, corsi di fabbrica oppure corsi per la formazione di lavoratori agricoli.

CAPO VI

DELLE RICHIESTE, DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CHIAMATA IN SERVIZIO DEI CITTADINI

Art. 35.

Richiesta ed assegnazione del personale per il servizio del lavoro.

Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell'art. 13 del testo unico richiedono, nominativamente o numericamente, il personale occorrente ai fini della lettera c) dell'art. 12 ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Per incarichi od attribuzioni di speciale importanza, la richiesta nominativa può essere rivolta anche ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di altre provincie.

Per gli stabilimenti ausiliari le richieste sono trasmesse per il tramite delle competenti delegazioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

I prefetti, esaminate le suddette richieste e deciso sull'accoglimento totale o parziale di esse:

a) per le richieste nominative provvedono alla assegnazione e danno comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e ai rispettivi centri federali;

b) per le richieste numeriche comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per l'assegnazione presso ciascun ente richiedente; i centri federali comunicano i nominativi del personale richiesto ai prefetti, e questi provvedono all'assegnazione ed effettuano le comunicazioni di cui alla precedente lettera a).

Art. 36.

Cartolina di assegnazione.

L'assegnazione al servizio del lavoro è comunicata, ove occorra, dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni ai cittadini prescelti, a mezzo di apposita cartolina.

Art. 37.

Chiamata in servizio del lavoro.

Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell'art. 13 del testo unico, per la chiamata in servizio del personale assegnato, fanno richiesta ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La richiesta è fatta con elenco in duplice esemplare.

I prefetti provvedono ad inviare ai cittadini richiesti il precetto personale e restituiscono all'ente interessato un esemplare dell'elenco di cui al precedente comma, con l'indicazione dei cittadini chiamati in servizio.

I prefetti comunicano altresì ai rispettivi centri federali i nominativi delle persone chiamate in servizio con l'indicazione dell'ente a cui esse sono destinate.

Art. 38.

Chiamata in servizio del lavoro di altro personale.

Per la chiamata in servizio di personale non assegnato in precedenza, gli enti avanzano richiesta nominativa o numerica ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

I prefetti, esaminata la richiesta e deciso sul suo accoglimento totale o parziale, in caso di richiesta numerica comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per la chiamata in servizio presso ciascun ente.

Nel caso che si ravvisi la necessità di scegliere il personale per il servizio del lavoro tra quello che già svolge una attività presso enti, i prefetti indicano ai centri federali gli enti dai quali il personale stesso deve essere tratto, salvo il disposto degli articoli 16, 17 e 18 del testo unico.

I centri federali provvedono a comunicare ai prefetti i nominativi del personale richiesto.

I prefetti provvedono alla chiamata in servizio del personale, dando comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e al centro federale.

Art. 39.

Chiamata in servizio del lavoro di personale residente in altra provincia.

Nel caso in cui per la categoria di lavoratori richiesti non vi sia disponibilità di personale per il servizio del lavoro, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni trasmette le richieste pervenute, con il suo motivato parere, al Ministro per le corporazioni, il quale dispone, per l'eventuale chiamata in servizio del personale occorrente, la precettazione di personale residente in altre provincie.

Art. 40.

Speciali chiamate in servizio del lavoro.

La chiamata dei cittadini in servizio del lavoro, indipendentemente dalla richiesta di enti interessati, può essere disposta dal Ministro per le corporazioni per provvedere a particolari esigenze interessanti la difesa dello Stato o l'economia della Nazione.

Il prestatore di lavoro alle dipendenze di un ente può essere dichiarato, a tutti gli effetti di legge, in servizio del lavoro. Il provvedimento è disposto dal prefetto pre-

sidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, mediante invio del precetto personale di cui all'articolo successivo.

Della precettazione disposta il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dà comunicazione al competente centro federale del servizio del lavoro.

Art. 41.

Cartolina precetto.

Il precetto personale, previsto dall'art. 7 del testo unico, è redatto su apposita cartolina, che viene spedita raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 42.

Chiamata per manifesto.

La chiamata per manifesto di cui all'art. 7 del testo unico, è disposta dal Ministro per le corporazioni, di propria iniziativa o su richiesta dei prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Il manifesto è redatto dai prefetti in conformità dell'apposito modulo, con quelle sole modificazioni od aggiunte che, nei singoli casi, si rendano necessarie, e deve essere affisso all'esterno della casa comunale ed in altri principali luoghi pubblici.

I nominativi dei cittadini che, a seguito di chiamata per manifesto, assumono servizio del lavoro, sono comunicati dai prefetti ai centri federali.

Art. 43.

Obbligo del cittadino assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato per il servizio del lavoro, deve darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione.

Art. 44.

Ricorso al Ministro per le corporazioni.

Contro le decisioni del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, anche in materia di assegnazione di personale richiesto e di chiamata per il servizio del lavoro di personale dipendente, è data facoltà agli enti interessati di ricorrere al Ministro per le corporazioni.

CAPO VII.

DELLA ASSEGNAZIONE E DELLA CHIAMATA IN SERVIZIO DEL PERSONALE OCCORRENTE ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Art. 45.

Elenchi dei pensionati e richiesta del personale.

Le Intendenze di finanza, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alle pubbliche amministrazioni centrali, nonché ai competenti centri federali, gli elenchi dei pensionati già dipendenti da ciascuna delle amministrazioni stesse; entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le Intendenze comunicano le variazioni intervenute agli elenchi nel corso del semestre precedente.

Le amministrazioni suddette segnalano al Ministero delle corporazioni, con separati elenchi, i nominativi dei pensionati ad esse occorrenti, e di quelli ad esse non occorrenti per il servizio del lavoro.

Le amministrazioni stesse, ove non possano far fronte al fabbisogno di personale in servizio del lavoro previsto dal piano di mobilitazione, con i pensionati già segnalati al Ministero delle corporazioni, avanzano al Ministero stesso richiesta, nominativa o numerica, per il personale ulteriormente necessario.

Art. 46.

Assegnazione del personale.

Il Ministero delle corporazioni provvede ad assegnare alle amministrazioni richiedenti il personale pensionato, già da esse dipendente e nominativamente segnalato.

Il Ministero predetto provvede altresì ad assegnare alle amministrazioni il personale richiesto a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, scegliendolo tra i pensionati non utilizzati dalle singole amministrazioni, nonché, per i fabbisogni di personale da adibire a mansioni di gruppo A e B, tra i liberi esercitanti un'arte o una professione. La designazione dei nominativi dei liberi esercitanti un'arte o una professione è richiesta dal Ministero delle corporazioni al Centro nazionale del servizio del lavoro.

Quando non si possono soddisfare, con i cittadini pensionati, le richieste di personale da adibire a mansioni di gruppo C e di personale subalterno, le richieste stesse sono comunicate ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, che provvedono con l'osservanza delle norme del capo VI del presente regolamento.

Art. 47.

Accertamenti sanitari.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, con medici da esso incaricati, il personale da assegnare al servizio del lavoro presso le Amministrazioni statali.

Analoga facoltà è attribuita alle Amministrazioni statali nei confronti del personale assegnato a prestare servizio del lavoro alle loro dipendenze.

Se la visita sanitaria deve aver luogo in un comune diverso da quello di residenza dell'interessato, è corrisposto il trattamento di missione. La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.

Art. 48.

Chiamata in servizio.

Il Ministero delle corporazioni predispose le cartoline precetto previste dall'art. 41 relative al personale da esso assegnato alle varie Amministrazioni statali, lasciando in bianco la data e l'indicazione del giorno della presentazione, e le trasmette alle amministrazioni interessate. Queste, ogni qualvolta sia necessario provvedere alla chiamata in servizio del lavoro del personale assegnato, provvedono, direttamente o a mezzo dei competenti uffici locali, a completare le cartoline e ad effettuare la spedizione.

Art. 49.

Comunicazioni al Centro nazionale.

I nominativi del personale assegnato a' sensi dell'art. 46, o chiamato in servizio a' sensi dell'art. 48, sono comunicati, a cura del Ministero delle corporazioni o delle Amministrazioni statali che hanno spedito il precetto, al Centro nazionale del servizio del lavoro perchè li tenga indisponibili per altro impiego.

Al Centro nazionale sono comunicati altresì i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti a termini dell'art. 47.

Art. 50.

Obbligo dell'assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione in servizio del lavoro presso Amministrazioni statali e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Ministero delle corporazioni.

CAPO VIII.

DELLE SANZIONI PENALI, DELLE DENUNCE PER INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI CONDANNA PENALE.

Art. 51.

Sanzioni penali.

Il cittadino che non adempie agli obblighi contemplati dagli articoli 21, 43 e 50 è punito con l'ammenda sino a L. 100.

Il dirigente dell'impresa che non adempie agli obblighi contemplati dall'art. 25 è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercitante un'arte o una professione che non adempiono agli obblighi contemplati negli articoli 23, 1° comma, e 24, 1° comma, sono puniti con l'ammenda sino a L. 3000.

Art. 52.

Competenza a sporgere denuncia.

Le denunce per reati commessi dai mobilitati per il servizio del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte alla autorità giudiziaria dall'autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti dalle amministrazioni stesse.

Per i dipendenti da enti pubblici o privati, la denuncia è fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'amministrazione che esercita la vigilanza.

Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari, la denuncia è fatta dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le denunce per i reati previsti dall'art. 33 del testo unico possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per territorio.

Art. 53.

Provvedimenti a seguito di condanna penale.

L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna di un mobilitato per il servizio del lavoro per un reato commesso in tale qualità deve comunicare la sentenza all'ente dal quale il mobilitato dipende.

L'ente predetto, qualora ritenga che per effetto della condanna si renda opportuno il licenziamento del mo-

bilitato, provvede in tale senso, osservate, per altro, le disposizioni dell'art. 8 del testo unico.

L'organo di assegnazione dà comunicazione dei provvedimenti adottati al competente centro federale del servizio del lavoro, e, ove si tratti di mobilitato che sia comunque esentato dal servizio militare, anche all'autorità militare competente, per la revoca dell'esenzione.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

Censimento degli uomini.

Ai centri federali del servizio del lavoro, devono essere inviati, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento:

a) dai competenti uffici provinciali di leva e, per i riformati dopo l'arruolamento, dai comandi dei distretti militari, gli elenchi degli uomini dai 20 ai 55 anni che abbiano ottenuto la riforma.

Gli elenchi del personale riformato appartenente alla marina ed all'aeronautica sono inviati dai rispettivi Ministeri;

b) dai competenti uffici di collocamento, gli elenchi dei prestatori d'opera che risultino disoccupati, con l'indicazione dell'anno di nascita e della qualifica professionale;

c) dai competenti comandi dei distretti e di zone militari, gli elenchi degli uomini dai 56 ai 70 anni che, essendo ufficiali o sottufficiali, siano obbligati al servizio militare.

Gli elenchi di tale personale, appartenente alla marina e all'aeronautica, sono inviati dai rispettivi Ministeri.

Nel termine di cui al primo comma, gli uffici anagrafici dei comuni devono inviare ai rispettivi centri di censimento gli elenchi degli uomini dai 56 a 70 anni. I centri di censimento inviano copia degli elenchi al competente centro federale del servizio del lavoro osservando le norme degli articoli 19 e 20.

Gli aggiornamenti agli elenchi indicati nelle lettere a) e c) sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno; quelli di cui alla lettera b) entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio.

Art. 55.

Comunicazione di elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese indicate nell'art. 23, nonché i liberi esercitanti un'arte o una professione, devono trasmettere ai centri federali, entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi del personale dipendente, osservando le modalità stabilite dal citato art. 23.

Le comunicazioni ai prefetti, da parte dei centri federali, previste dal terzo comma dell'art. 23, sono effettuate, nella prima applicazione del presente regolamento, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercitante un'arte o una professione che non adempie all'obbligo contemplato nel 1° comma del presente articolo è punito con l'ammenda sino a L. 3000.

MUSSOLINI
VIDUSSONI
RICCI

sidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, mediante invio del precetto personale di cui all'articolo successivo.

Della precettazione disposta il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dà comunicazione al competente centro federale del servizio del lavoro.

Art. 41.

Cartolina precetto.

Il precetto personale, previsto dall'art. 7 del testo unico, è redatto su apposita cartolina, che viene spedita raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 42.

Chiamata per manifesto.

La chiamata per manifesto di cui all'art. 7 del testo unico, è disposta dal Ministro per le corporazioni, di propria iniziativa o su richiesta dei prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Il manifesto è redatto dai prefetti in conformità dell'apposito modulo, con quelle sole modificazioni od aggiunte che, nei singoli casi, si rendano necessarie, e deve essere affisso all'esterno della casa comunale ed in altri principali luoghi pubblici.

I nominativi dei cittadini che, a seguito di chiamata per manifesto, assumono servizio del lavoro, sono comunicati dai prefetti ai centri federali.

Art. 43.

Obbligo del cittadino assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato per il servizio del lavoro, deve darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione.

Art. 44.

Ricorso al Ministro per le corporazioni.

Contro le decisioni del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, anche in materia di assegnazione di personale richiesto e di chiamata per il servizio del lavoro di personale dipendente, è data facoltà agli enti interessati di ricorrere al Ministro per le corporazioni.

CAPO VII.

DELLA ASSEGNAZIONE E DELLA CHIAMATA IN SERVIZIO DEL PERSONALE OCCORRENTE ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Art. 45.

Elenchi dei pensionati e richiesta del personale.

Le Intendenze di finanza, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alle pubbliche amministrazioni centrali, nonché ai competenti centri federali, gli elenchi dei pensionati già dipendenti da ciascuna delle amministrazioni stesse; entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le Intendenze comunicano le variazioni intervenute agli elenchi nel corso del semestre precedente.

Le amministrazioni suddette segnalano al Ministero delle corporazioni, con separati elenchi, i nominativi dei pensionati ad esse occorrenti, e di quelli ad esse non occorrenti per il servizio del lavoro.

Le amministrazioni stesse, ove non possano far fronte al fabbisogno di personale in servizio del lavoro previsto dal piano di mobilitazione, con i pensionati già segnalati al Ministero delle corporazioni, avanzano al Ministero stesso richiesta, nominativa o numerica, per il personale ulteriormente necessario.

Art. 46.

Assegnazione del personale.

Il Ministero delle corporazioni provvede ad assegnare alle amministrazioni richiedenti il personale pensionato, già da esse dipendente e nominativamente segnalato.

Il Ministero predetto provvede altresì ad assegnare alle amministrazioni il personale richiesto a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, scegliendolo tra i pensionati non utilizzati dalle singole amministrazioni, nonché, per i fabbisogni di personale da adibire a mansioni di gruppo A e B, tra i liberi esercenti un'arte o una professione. La designazione dei nominativi dei liberi esercenti un'arte o una professione è richiesta dal Ministero delle corporazioni al Centro nazionale del servizio del lavoro.

Quando non si possono soddisfare, con i cittadini pensionati, le richieste di personale da adibire a mansioni di gruppo C e di personale subalterno, le richieste stesse sono comunicate ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, che provvedono con l'osservanza delle norme del capo VI del presente regolamento.

Art. 47.

Accertamenti sanitari.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, con medici da esso incaricati, il personale da assegnare al servizio del lavoro presso le Amministrazioni statali.

Analoga facoltà è attribuita alle Amministrazioni statali nei confronti del personale assegnato a prestare servizio del lavoro alle loro dipendenze.

Se la visita sanitaria deve aver luogo in un comune diverso da quello di residenza dell'interessato, è corrisposto il trattamento di missione. La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.

Art. 48.

Chiamata in servizio.

Il Ministero delle corporazioni predispose le cartoline precetto previste dall'art. 41 relative al personale da esso assegnato alle varie Amministrazioni statali, lasciando in bianco la data e l'indicazione del giorno della presentazione, e le trasmette alle amministrazioni interessate. Queste, ogni qualvolta sia necessario provvedere alla chiamata in servizio del lavoro del personale assegnato, provvedono, direttamente o a mezzo dei competenti uffici locali, a completare le cartoline e ad effettuare la spedizione.

Art. 49.

Comunicazioni al Centro nazionale.

I nominativi del personale assegnato a' sensi dell'art. 46, o chiamato in servizio a' sensi dell'art. 48, sono comunicati, a cura del Ministero delle corporazioni o delle Amministrazioni statali che hanno spedito il precetto, al Centro nazionale del servizio del lavoro perchè li tenga indisponibili per altro impiego.

Al Centro nazionale sono comunicati altresì i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti a termini dell'art. 47.

Art. 50.

Obbligo dell'assegnato a servizio del lavoro.

Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione in servizio del lavoro presso Amministrazioni statali e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Ministero delle corporazioni.

CAPO VIII.

DELLE SANZIONI PENALI, DELLE DENUNCIE PER INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI CONDANNA PENALE.

Art. 51.

Sanzioni penali.

Il cittadino che non adempie agli obblighi contemplati dagli articoli 21, 43 e 50 è punito con l'ammenda sino a L. 100.

Il dirigente dell'impresa che non adempie agli obblighi contemplati dall'art. 25 è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercente un'arte o una professione che non adempiono agli obblighi contemplati negli articoli 23, 1° comma, e 24, 1° comma, sono puniti con l'ammenda sino a L. 3000.

Art. 52.

Competenza a sporgere denuncia.

Le denunce per reati commessi dai mobilitati per il servizio del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte alla autorità giudiziaria dall'autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti dalle amministrazioni stesse.

Per i dipendenti da enti pubblici o privati, la denuncia è fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'amministrazione che esercita la vigilanza.

Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari, la denuncia è fatta dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le denunce per i reati previsti dall'art. 33 del testo unico possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per territorio.

Art. 53.

Provvedimenti a seguito di condanna penale.

L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna di un mobilitato per il servizio del lavoro per un reato commesso in tale qualità deve comunicare la sentenza all'ente dal quale il mobilitato dipende.

L'ente predetto, qualora ritenga che per effetto della condanna si renda opportuno il licenziamento del mo-

bilitato, provvede in tale senso, osservate, per altro, le disposizioni dell'art. 8 del testo unico.

L'organo di assegnazione dà comunicazione dei provvedimenti adottati al competente centro federale del servizio del lavoro, e, ove si tratti di mobilitato che sia comunque esentato dal servizio militare, anche all'autorità militare competente, per la revoca dell'esenzione.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

Censimento degli uomini.

Ai centri federali del servizio del lavoro, devono essere inviati, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento:

a) dai competenti uffici provinciali di leva e, per i riformati dopo l'arruolamento, dai comandi dei distretti militari, gli elenchi degli uomini dai 20 ai 55 anni che abbiano ottenuto la riforma.

Gli elenchi del personale riformato appartenente alla marina ed all'aeronautica sono inviati dai rispettivi Ministeri;

b) dai competenti uffici di collocamento, gli elenchi dei prestatori d'opera che risultino disoccupati, con l'indicazione dell'anno di nascita e della qualifica professionale;

c) dai competenti comandi dei distretti e di zone militari, gli elenchi degli uomini dai 56 ai 70 anni che, essendo ufficiali o sottufficiali, siano obbligati al servizio militare.

Gli elenchi di tale personale, appartenente alla marina e all'aeronautica, sono inviati dai rispettivi Ministeri.

Nel termine di cui al primo comma, gli uffici anagrafici dei comuni devono inviare ai rispettivi centri di censimento gli elenchi degli uomini dai 56 a 70 anni. I centri di censimento inviano copia degli elenchi al competente centro federale del servizio del lavoro osservando le norme degli articoli 19 e 20.

Gli aggiornamenti agli elenchi indicati nelle lettere a) e c) sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno; quelli di cui alla lettera b) entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio.

Art. 55.

Comunicazione di elenchi del personale occupato.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese indicate nell'art. 23, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono trasmettere ai centri federali, entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi del personale dipendente, osservando le modalità stabilite dal citato art. 23.

Le comunicazioni ai prefetti, da parte dei centri federali, previste dal terzo comma dell'art. 23, sono effettuate, nella prima applicazione del presente regolamento, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il dirigente dell'impresa e il libero esercente un'arte o una professione che non adempie all'obbligo contemplato nel 1° comma del presente articolo è punito con l'ammenda sino a L. 3000.

MUSSOLINI
VIDUSSONI
RICCI